

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 13 gennaio 2022

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista  
Dott. Marcello Ruggieri  
Dottore Commercialista

## *Circolare n. 2 del 2022*

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

### *Premessa*

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA  
Avv. Stefano Bovo  
FORO DI PADOVA

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.

Ne consegue che:

- per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato

### *Ambito soggettivo*

Come precisato nella citata Nota n. 29 l'obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), TUIR.


### **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)



- le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, D.L. n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, co. 1, lett. l), TUIR, per i quali il D.L. n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

### *Termini e scadenze*

Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- in essere al 11.1.2022, nonché per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

### *Modalità e contenuto della comunicazione*


La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante sms / posta elettronica come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata).

## **CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

L'INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;



- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:

- la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale \_\_\_\_\_
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della seguente attività \_\_\_\_\_.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il \_\_\_\_\_.

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro \_\_\_\_\_ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

### *Sanzioni*

Come sopra accennato, in caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

- essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori;
- essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

*Balin & Associati*